

**A.S.P. EMANUELE BRIGNOLE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA GENOVA**

**BANDO PER LA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA AVENTE AD OGGETTO IL
COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DI UNA RESIDENZA
SANITARIA ASSISTENZIALE ACCREDITATA IN IMMOBILE STRUMENTALE E
DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULLO STESSO**

In esecuzione della Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 5 ottobre 2020, e conformemente al dettato del R.D. 23 maggio n. 1924, n. 827, e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si rende noto che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole intende procedere alla cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio della Residenza Sanitaria Assistenziale situata in Genova, Via Coronata n. 100, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e convenzionata per settantaquattro posti letto, nonché del diritto di superficie su di essa.

ART. 1

OGGETTO E DURATA DELLA CESSIONE

1. Formano oggetto di cessione:
 - il ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio della Residenza Sanitaria Assistenziale situata in Genova, Via Coronata n. 100, ivi compreso il contratto di gestione della R.S.A. stessa e delle attività strumentali e/o accessorie ad essa connesse stipulato tra l'A.S.P. Emanuele Brignole e KCS Caregiver – Società Cooperativa Sociale in data 11 settembre 2015 e scadente in data 30 settembre 2024;
 - il diritto di superficie sull'immobile strumentale situato in Genova, Via Coronata n. 100, e sulle relative pertinenze, per la durata di venticinque anni.
2. Sono esclusi dalla cessione i debiti e i crediti relativi al ramo d'azienda ceduto esistenti alla data di perfezionamento della cessione medesima; in particolare, non formano oggetto di cessione eventuali debiti dell'A.S.P. Emanuele Brignole nei confronti di KCS Caregiver – Società Cooperativa Sociale o suoi aventi causa alla data di perfezionamento della cessione. L'A.S.P. Emanuele Brignole, pertanto, terrà indenne l'acquirente da ogni pregiudizio che gli derivasse dalla sua responsabilità solidale di cui all'art. 2560 c.c.

ART. 2

PREZZO A BASE D'ASTA

1. Il prezzo a base d'asta corrisponde a complessivi € 6.996.000,00 (euro sei milioni novecentonovantaseimila/00), I.V.A. esclusa, di cui € 4.699.000,00 (euro quattro milioni seicentonovantano-
vemila/00) da imputarsi al valore del diritto di superficie sull'immobile, ed € 2.297.000,00 (euro due milioni duecentonovantasettemila/00) da imputarsi al valore dell'azienda, come da stima del Dott. Giovanni Battista Raggi del 31 luglio 2020.

ART. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di seguito specificati:
 - a) assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) iscrizione alla C.C.I.A.A., ove dovuta in ragione della natura soggettiva del concorrente, ovvero ad altri albi/registri ai quali il concorrente sia tenuto ad essere iscritto in ragione della propria natura soggettiva;
 - c) possesso della certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2015 per le attività esercitate all'interno della struttura;
 - d) possesso della certificazione specifica per l'erogazione di servizi di assistenza residenziale agli anziani secondo la norma UNI 10881:2013;
 - e) possesso della certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma OHSAS 18001:2007;
 - f) possesso di accreditamento concesso dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - g) referenze bancarie attestanti la correttezza dei rapporti di credito e l'assenza di sofferenze sul debito, provenienti dagli istituti bancari con cui il concorrente intrattiene i rapporti di maggiore valore economico;
 - h) avere gestito negli ultimi cinque anni una struttura socio-sanitaria assistenziale con almeno settanta posti-letto, oppure almeno due con non meno di trentacinque posti-letto cadauna;
 - i) avere gestito negli ultimi cinque anni un centro cottura.
2. I requisiti devono sussistere in capo al concorrente al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o altri soggetti assimilabili si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e si devono considerare:
 - prestazione prevalente, da affidarsi necessariamente al mandatario, la gestione di residenze;
 - non frazionabili, e richiesti a ciascun componente in proprio, i requisiti *sub* a), b), c), d);
 - frazionabile il requisito *sub* e), nel senso che l'eventuale possesso del requisito riferito a due strutture può essere soddisfatto mediante la titolarità di una in capo alla mandataria ed una in capo alla mandante, mentre il numero minimo di posti-letto non è frazionabile oltre a quanto previsto alla stessa lett. e).
4. In caso di consorzi *ex* art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti sono richiesti in capo al consorzio, fermo restando che quelli *sub* a), b), c) devono sussistere anche in capo al consorziato che svolge il servizio.
5. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
6. Non è consentito che il medesimo operatore economico partecipi a più raggruppamenti temporanei, consorzi o altri soggetti assimilabili ai fini della partecipazione alla presente gara.
7. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

ART. 4

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
 - a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base d'asta, e precisamente di importo pari ad € 139.920,00 (euro centotrentanove-mila novecentoventi/00);
 - b) una dichiarazione con cui un istituto bancario o assicurativo oppure un altro soggetto previsto dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente risulti aggiudicatario.
2. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile al cessionario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si considerano fatti riconducibili al cessionario, a titolo esemplificativo, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto; la presentazione di dichiarazioni mendaci in relazione all'avvalimento. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - con bonifico, in assegni circolari, ovvero con versamento sul conto corrente intestato all'A.S.P. Emanuele Brignole con I.B.A.N. IT28U 06175 01406 00000 24938 90 e causale "*Cauzione provvisoria per cessione ramo d'azienda R.S.A. Coronata*";
 - con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.
5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 - contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, solamente al consorzio;
 - essere conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 - essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016);
 - avere validità per centottanta giorni;
 - prevedere espressamente (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., (ii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., e (iii) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove prestata dal medesimo garante.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - mediante documento informatico redatto ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta economica e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta economica.
 8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.
 9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:
 - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016, solamente qualora tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, solamente qualora la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
 10. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
 11. È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva esclusivamente a condizione che dette garanzie siano state costituite prima della presentazione della domanda di partecipazione. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti sono stati formati in data non successiva al termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad es. tramite marcatura temporale).
 12. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore a quello previsto oppure priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solamente ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, *etc.*).
 13. Non è sanabile, ed è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 5 SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Via Coronata n. 100 è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte economiche vengano formulate, ai sensi dell'art. 79,

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

2. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via P.E.C. all'indirizzo asp@pec.emanuelebrignole.it entro le ore 12:00 del giorno **16 ottobre 2020** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
3. Data ed ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo.
4. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
5. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti e di G.E.I.E., il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c.) del D.Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
7. La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio *ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016*.
8. Attesa l'emergenza sanitaria in corso, la persona fisica che effettua il sopralluogo deve essere in possesso di referto medico attestante la negatività al virus SARS-Cov-2, accertata mediante tampone eseguito non oltre quarantotto ore prima dell'accesso alla struttura. Il tampone deve essere effettuato presso i centri autorizzati dal Sistema Sanitario Nazionale.

ART. 6

SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di ammissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa, incompleta od irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti

- di ammissione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solamente qualora i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo della domanda di partecipazione (ad es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (ad es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solamente ove preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della domanda di partecipazione, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
 4. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante invitare, qualora necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

ART. 7

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del **16 novembre 2020** presso la sede dell'A.S.P. Emanuele Brignole in Genova, Via Assarotti n. 31/12, con modalità a scelta del concorrente (ad es. posta raccomandata, corriere, consegna diretta a mani, *etc.*), in ogni caso con esclusivo rischio a carico del medesimo in ordine al buon esito e alla tempestività della consegna. Non saranno accettate le domande non pervenute in tempo utile.
2. Le offerte economiche avranno validità per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, trascorsi i quali le imprese potranno svincolarsi da esse. L'A.S.P. Emanuele Brignole potrà tuttavia chiederne la proroga, con contestuale proroga della cauzione provvisoria: in tal caso resteranno in gara i concorrenti che risponderanno favorevolmente e daranno corso ai conseguenti adempimenti.
3. Il plico dovrà essere sigillato in modo da assicurare la segretezza del contenuto e recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dizione: "*Non aprire – Domanda per cessione ramo d'azienda e diritto di superficie R.S.A. Coronata*".
4. All'interno del plico dovranno essere contenute due buste, a loro volta sigillate in modo da assicurare la segretezza del contenuto, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti dizioni:
 - Busta A – Documentazione amministrativa;
 - Busta B – Offerta economica.

5. La mancata sigillatura del plico e delle buste A e B inserite nel plico, nonché la non integrità dei medesimi, tale da comprometterne la segretezza, sono causa di esclusione dalla gara.
6. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compresi la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
7. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
8. **CONTENUTO DELLA BUSTA A – Documentazione amministrativa.**

Nella Busta A – Documentazione amministrativa devono essere inseriti: la domanda di partecipazione, le ulteriori dichiarazioni ed i documenti indicati *sub* A.3), A.4), A.5) e A.6).

A.1) La **domanda di partecipazione** deve essere redatta in bollo ed in lingua italiana; conforme al modello messo a disposizione dall'A.S.P. Emanuele Brignole e pubblicato sul sito internet aziendale (Allegato A); completa di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ivi contenute, e sottoscritta da un soggetto munito dei poteri necessari per impegnare il concorrente.

La domanda di partecipazione deve riportare le generalità del concorrente per il quale è formulata, il D.Lgs. n. 50/2016 fiscale e/o la partita I.V.A., il numero di telefono e di fax, nonché i dati relativi all'oggetto sociale, al numero di dipendenti in organico, al C.C.N.L. applicato e alle posizioni contributive presso gli enti competenti.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda di partecipazione deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero l'atto costitutivo del consorzio. In mancanza, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, ovvero da associarsi o consorziarsi, e contenere l'impegno a costituire l'A.T.I. od il consorzio in conformità alle disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione. In ogni caso, per tutti i componenti della compagine devono essere forniti i dati di cui al precedente paragrafo.

Il mandato, tanto se conferito in vista della gara, quanto se conferito dopo l'aggiudicazione, deve contenere l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'A.S.P. Emanuele Brignole per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto di servizio.

La revoca del mandato anche per giusta causa è inefficace nei confronti dell'A.S.P. Emanuele Brignole.

Nel caso di consorzio già costituito dovrà essere prodotto l'atto costitutivo.

In caso di ricorso all'**avvalimento**, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs.

n. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- PassOE dell'ausiliaria.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

A.2) Tramite le **ulteriori dichiarazioni**, che devono essere redatte in bollo ed in lingua italiana, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-*bis*) e f-*ter*), del D.Lgs. n. 50/2016;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, D.Lgs. n. 50/2016 fiscale, comune di residenza *etc.*) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto (*i*) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; (*ii*) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

A.3) Il concorrente allega **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b, della Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016.

A.4) La Busta A dovrà contenere altresì le **referenze bancarie** di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. d).

A.5) Il concorrente allega i documenti attestanti la **garanzia provvisoria** e la **dichiarazione di impegno di un fideiussore**, costituite con le forme e nei modi di cui al precedente art. 4.

A.6) Anche l'**attestazione di avvenuto sopralluogo** ai sensi del precedente art. 5 dovrà essere inserita nella Busta A.

9. **CONTENUTO DELLA BUSTA B – Offerta economica.**

Nella Busta B – Offerta economica dovrà essere inserita l'offerta economica del concorrente, in bollo. Essa dovrà indicare, in cifra ed in lettera, il prezzo offerto complessivamente per la cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio della R.S.A. di Via Coronata n. 100, e per il diritto di superficie su di essa. Essa dovrà, altresì, essere superiore al prezzo posto a base d'asta, corrispondente ad € 6.996.000,00 (euro sei milioni novecentonovantaseimila/00), I.V.A. esclusa.

ART. 8

COMMISSIONE

1. La Commissione è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
2. L'A.S.P. Emanuele Brignole provvederà a pubblicare sul sito internet aziendale il provvedimento di nomina della Commissione, nonché i *curricula* dei singoli componenti, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9

APERTURA DEI PLICHI E SVOLGIMENTO DELL'ASTA

1. Il giorno **18 novembre 2020** alle ore 10:00 presso gli uffici dell'A.S.P. Emanuele Brignole situati all'Albergo dei Poveri in Genova, Piazzale Emanuele Brignole n. 2, con ingresso da Corso Dogali n. 1, la Commissione si riunirà in seduta pubblica e, dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, procederà all'apertura dei plichi stessi.
2. Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti delegati dai medesimi con apposito conferimento di potere di rappresentanza per la specifica seduta di gara. È ammesso solamente un rappresentante per concorrente; in caso di raggruppamenti di imprese è ammesso un unico soggetto per ciascun raggruppamento, ed in questo caso deve trattarsi di soggetto rappresentante o delegato da rappresentante dell'impresa mandataria. Tutti detti soggetti sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.
3. La Commissione procederà a dare notizia pubblica del numero dei plichi presentati, alla successiva verifica di regolarità dei plichi stessi e alla loro apertura, dando lettura a voce alta ed intelligibile del contenuto degli stessi.
4. La Commissione, poi, procederà all'esame della documentazione contenuta nella Busta A, alla verifica della regolarità della stessa e alla congruità rispetto a quanto disposto dal presente bando.
5. Successivamente la Commissione procederà a:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
 - b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 6;
 - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'asta pubblica, provvedendo altresì alla relativa pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'A.S.P. Emanuele Brignole www.emanuelebrignole.it ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. L'asta pubblica si terrà alle ore 10:00 del giorno **30 novembre 2020** presso gli uffici dell'A.S.P. Emanuele Brignole situati all'Albergo dei Poveri in Genova, Piazzale Emanuele Brignole n. 2, con ingresso da Corso Dogali n. 1, e si svolgerà col metodo dell'estinzione della candela vergine di cui all'art. 73, lett. a), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Essa avrà luogo dinanzi alla Commissione nominata dal Commissario straordinario dell'A.S.P. Emanuele Brignole e alla presenza del Notaio rogante Dott. Domenico Parisi del Distretto notarile di Genova.
7. La Commissione procederà all'apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche dei concorrenti in gara, previa verifica della loro regolarità formale, e a dare lettura degli importi ivi indicati. L'importo più alto costituirà la base d'asta.
8. Successivamente il Presidente darà inizio all'esperimento d'asta, che sarà unico e definitivo e verrà svolto con la procedura di cui all'art. 74 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, previa verifica da parte del Notaio dell'identità e del potere di rappresentanza dei presenti.
9. L'asta si svolgerà mediante offerte palesi di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) in aumento sull'importo posto a base d'asta, come risultante dalle offerte economiche presentate dai concorrenti. È onere di ciascun concorrente che voglia partecipare all'asta, pertanto, essere presente personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale o legale rappresentante.
10. L'aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente la cui offerta non sia stata superata da un'altra nell'arco di tre minuti. Nel caso in cui, invece, gli importi risultanti dalle offerte economiche fossero pari, e non fosse presentata alcuna offerta palese in aumento, l'aggiudicatario sarà estratto a sorte.

11. Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale; da tale verbale dovranno risultare le generalità degli offerenti, l'importo delle offerte ed il prezzo da pagarsi all'A.S.P. Emanuele Brignole da parte dell'aggiudicatario. Il prezzo corrisponderà alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione all'esito dell'asta e il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario conformemente a quanto previsto dal precedente art. 4.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che l'A.S.P. Emanuele Brignole avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti nel bando di gara.
2. Entro sessantacinque giorni dall'asta, l'A.S.P. Emanuele Brignole provvederà a comunicare all'aggiudicatario l'esito delle verifiche e dei controlli; in caso di esito positivo, trasmetterà all'aggiudicatario il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3. L'aggiudicazione definitiva non determina automaticamente la cessione del ramo d'azienda e del diritto di superficie oggetto d'asta all'aggiudicatario, ma obbliga l'aggiudicatario a stipulare il contratto secondo i termini e con le modalità di cui al successivo art. 11.
4. L'A.S.P. Emanuele Brignole si riserva la facoltà di non procedere allo svolgimento dell'asta pubblica e/o all'aggiudicazione della stessa e/o alla stipulazione del contratto ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che ai soggetti partecipanti e/o all'aggiudicatario spettino alcun indennizzo, rimborso e/o risarcimento per la mancata definizione della procedura e/o per la revoca della stessa. I soggetti partecipanti e/o l'aggiudicatario avranno unicamente diritto alla restituzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, della somma eventualmente versata a titolo di deposito cauzionale, senza interessi, non potendo essere vantata nei confronti dell'A.S.P. Emanuele Brignole alcuna diversa e/o ulteriore pretesa.

ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
2. La stipula avrà luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, salvi differimenti espressamente concordati con l'aggiudicatario.
3. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante.
5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
6. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'A.S.P. Emanuele Brignole entro il termine di sessanta giorni

dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, relativi alla stipulazione del contratto.

ART. 12

SPECIFICI CONTENUTI DEL CONTRATTO

1. Il contratto conterrà le seguenti previsioni, che il concorrente dichiara di accettare:
 - il diritto di superficie sull'immobile viene ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da vincoli, pesi, privilegi fiscali e non e da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, pertinenze e accessori;
 - l'A.S.P. Emanuele Brignole garantisce l'acquirente dalla sola eventuale evizione che privi l'acquirente della disponibilità e del godimento in tutto o in parte del bene ai sensi degli artt. 1483 e ss. c.c.;
 - l'A.S.P. Emanuele Brignole non fornisce alcuna garanzia diversa e/o ulteriore rispetto a quella prevista al punto precedente, neppure in merito agli eventuali vizi dell'immobile di cui all'art. 1490 c.c., avendo l'acquirente espressamente dichiarato di ben conoscerlo nel suo valore ed in tutte le sue parti nell'attestazione di avvenuto sopralluogo;
 - non vi sarà luogo ad azione di risoluzione per lesione, né a diminuzione del prezzo, per qualunque errore materiale nella descrizione dell'immobile oggetto d'asta, avendo l'acquirente espressamente dichiarato di ben conoscerlo nel suo valore ed in tutte le sue parti;
 - nell'esercitare il diritto di superficie l'acquirente non potrà modificare l'attuale destinazione dell'immobile, che dovrà restare adibito a residenza sanitaria assistenziale, e tale obbligazione dovrà essere annotata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova. I competenti uffici dell'A.S.P. Emanuele Brignole svolgeranno controlli periodici sul mantenimento della destinazione della struttura a servizio pubblico socio-sanitario;
 - l'acquirente, per effetto del subentro *ex art.* 2558 c.c. nel contratto avente ad oggetto la gestione tecnica della R.S.A. in capo a KCS Caregiver – Società Cooperativa Sociale, assumerà nei confronti della stessa tutti i diritti e i doveri gravanti sull'A.S.P. Emanuele Brignole in forza dei medesimi accordi di cui alla lett. b) dell'art. 1 del presente bando, fatta eccezione per eventuali pregressi debiti, che restano esclusivamente a carico di quest'ultima.
2. Il diritto di superficie si estinguerà anticipatamente nel caso in cui l'acquirente modifichi l'attuale destinazione dell'immobile, che dovrà restare adibito a residenza sanitaria assistenziale per tutta la durata del contratto, senza che ciò comporti il diritto dell'aggiudicatario ad ottenere risarcimenti e/o indennizzi di qualsiasi tipo per il mancato godimento dell'immobile.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese notarili, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali e/o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero ogni altro onere fiscale e tributario previsto dalla normativa vigente e/o dalla normativa che dovesse entrare in vigore fino alla data della stipulazione del contratto; esse non devono intendersi ricomprese nel prezzo della cessione.
4. Qualora, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario rifiutasse la stipula del contratto nei termini di cui ai paragrafi precedenti, fermo il definitivo incameramento del deposito cauzionale, l'A.S.P. Emanuele Brignole, scorrendo la graduatoria, inviterà il successivo classificato a confermare la propria offerta economica presentata da ultimo, concedendo un termine di venti giorni per la ricostituzione da parte di questi del deposito cauzionale, a seguito del quale sarà emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in suo favore.

ART. 13
CHIARIMENTI

1. Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere redatte in lingua italiana, e contenere nome e cognome oppure denominazione sociale del richiedente. Esse dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *asp@pec.emanuelebrignole.it* entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2020.
2. Le richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine indicato al punto precedente non saranno prese in considerazione.
3. Le risposte saranno pubblicate, almeno sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sul sito internet istituzionale dell'A.S.P. Emanuele Brignole *www.emanuelebrignole.it*.

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679 - *General Data Protection Regulation*, il trattamento dei dati personali raccolti a seguito della presente procedura sarà finalizzato esclusivamente allo svolgimento della procedura medesima e all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
2. Il trattamento dei dati avverrà con l'osservanza dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione all'asta, l'offerente presta il consenso per il trattamento dei dati all'A.S.P. Emanuele Brignole e ai soggetti incaricati.

ART. 15
AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

1. Il presente bando può essere impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il diverso termine di centoventi giorni.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto instauratosi tra l'A.S.P. Emanuele Brignole e l'aggiudicatario per effetto della stipulazione del contratto di cessione sarà devoluta al Tribunale di Genova.

IL R.U.P.
(Geom. Marco Malfatti)